

n. 119/2020 Prot. Int. Ing. del 6/4/2020



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**IL PROCURATORE GENERALE**

f.f.

Visto il DPCM del 1° marzo 2020 n.9 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il DPCM del 4.3.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

visto il D.L. 8.3.2020 n. 11 (pubblicato in pari data su G.U.) recante misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza Covid19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto il D.L. 17.3.2020 n. 18 (pubblicato sulla G.U. del 17.3.2020) che contiene ulteriori e significative restrizioni allo svolgimento dell'attività lavorativa, agli accessi negli uffici pubblici ed alle modalità di lavoro, anche pubblico, che deve essere ridotto ai soli servizi essenziali (e, tra questi, quelli fatti obbligatori dalla legge e dalle disposizioni attuative);

visto il D.L. 25.03.2020 n. 19 (pubblicato in pari data su G.U.) che contiene ulteriori e rigorose ulteriori restrizioni allo svolgimento dell'attività lavorativa, agli accessi negli uffici pubblici ed alle modalità di lavoro, anche pubblico, che deve essere ridotto ai soli servizi essenziali (e, tra questi, quelli fatti obbligatori dalla legge e dalle disposizioni attuative).

Vista la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26.3.2020 che ha integralmente sostituito le precedenti in data 5 e 11 marzo

2020 ed ha indicato linee guida per i Dirigenti degli Uffici in materia di emergenza Covid19 e gestione dell'attività giudiziaria nella fase della detta emergenza;

visto il provvedimento di quest' ufficio in data 2 aprile 2020 contenente l'individuazione di modalità dell' espletamento degli affari urgenti;

visto il provvedimento in data 2 aprile 2020 dalla Corte d' Appello di Milano contenente le "Linee guida per la trattazione degli affari giudiziari e della trattazione dei processi "emesso d' intesa con questa Procura Generale, ai sensi dell'art. 83 D.L.17.3.2020 n.18;

richiamati i provvedimenti organizzativi di quest' ufficio in data 13 marzo 2020 in tema di lavoro agile e la costituzione di presidi amministrativi per assicurare la continuità e l'efficienza delle attività lavorative essenziali;

richiamato il provvedimento di quest' ufficio in data 13.3.2020 contenente nuove disposizioni per i magistrati, conseguenti al D.P.C.M.11.03.2020;

#### ADOTTA

il seguente provvedimento per la trattazione degli affari giudiziari, che rimarrà in vigore per il solo periodo emergenziale, suddiviso nei due periodi previsti dal legislatore nell' art. 83 del DL 18/2020, il primo sino al 15 aprile 2020, il secondo dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

Le misure limitative all' ingresso nel luogo di lavoro, ai fini di contenere l'emergenza sanitaria, previste dai decreti emergenziali, hanno carattere tassativo, ma devono essere temperate con la necessità, anch' essa prevista dalla citata normativa, di assicurare la presenza di magistrati per far fronte alle attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza nei locali degli Uffici Giudiziaria, anche in ragione delle urgenze.

Sentita la dott.ssa Lucilla Tontodonati, delegata alla formazione dei calendari di udienza, sentito il dott. Giulio Benedetti, quale Magistrato, preso atto delle esigenze di alcuni settori di materie specialistiche, quali l' ufficio esecuzione penale e l' ufficio affari internazionali, preso atto delle comunicazioni dei sostituti procuratori generali in relazione al provvedimento organizzativo del 2 aprile 2020;

#### DISPONE

Il provvedimento del 13.03.2020 viene sostituito dal presente, di seguito alle modifiche di legge, alle linee guida del C.S.M., tenuto conto delle linee guida della Corte d'Appello, emesse e concordate ai sensi dell' art. 83 D.L.18/17, riguardanti



il periodo emergenziale anteriore al 15 aprile e quello successivo dal 16 aprile sino al 30 giugno 2020.

Poichè il periodo emergenziale rende indispensabile coniugare la prosecuzione degli affari giudiziari con le disposizioni del Ministero della Salute e dei provvedimenti normativi per la prevenzione del contagio Covid-19, attraverso la riduzione delle presenze negli uffici giudiziari, con il "distanziamento sociale", si stabilisce quanto segue.

Ogni giorno saranno presenti due Magistrati di turno i quali:

- provvederanno allo smaltimento degli atti urgenti, ivi compresi quelli meramente esecutivi di quanto disposto dalla Magistratura di Sorveglianza, quali i provvedimenti di liberazione anticipata e quelli emessi ai sensi dell'art.123 D.L. 17.03.2020, che ha recuperato il modello operativo, già sperimentato con la Legge 26.11/2010 n. 199, per far fronte all'aggravamento della situazione epidemica in atto, con misure straordinarie ed urgenti e dunque con la possibilità di eseguire in detenzione domiciliare le pene detentive di durata non superiore a 18 mesi. Tali provvedimenti verranno assunti in assenza dei magistrati addetti all' esecuzione penale, particolarmente impegnati nelle udienze del Tribunale di Sorveglianza;
- provvederanno sulle istanze secondo quanto disposto da ultimo con il provvedimento del 2.04.2020 n.2951, riguardante le modalità della formulazione dei pareri sulle istanze che giornalmente pervengono all'Ufficio;
- la presenza in ufficio consentirà altresì l'esame delle sentenze che pervengono al singolo magistrato sulla consolle penale, poiché tale attività non è consentita da remoto: appare essenziale l' esame delle sentenze, poiché, scaduto il termine, non sono più visibili, come riferito dal responsabile informatico. L' analisi delle sentenze consentirà di programmare eventuali impugnazioni, da depositare alla cessazione della sospensione dei termini.

Sentiti i colleghi del gruppo affari internazionali, è stato concordato che essi provvederanno all' esame delle istanze della loro area, da remoto, sulla base di un programma definito con la consulenza della responsabile amministrativa, dott.ssa Barbara Cerasino, sugli aspetti organizzativi informatici: tali istanze pertanto non rientrano nelle competenze dei due magistrati di turno.

Ogni giorno sarà presente un Magistrato addetto all'esecuzione penale, con una turnazione giornaliera, per i provvedimenti da adottare nell'ambito delle proprie competenze, non essendo previsto l'utilizzo del sistema SIEP

da remoto: nei giorni in cui non sono di turno e neppure in udienza, i tre magistrati adatteranno il lavoro agile, nell'ambito delle varie attività non richiedenti l' utilizzo del sistema SIEP ( istruttorie dei fascicoli, analisi delle sentenze da porre in esecuzione, redazione in word dei provvedimenti di cumulo pene, che successivamente verranno inseriti in SIEP, istanze non urgenti..).

E'previsto in calendario un Magistrato destinato ad eventuale udienza: quest'ultimo prenderà contatti con la sezione penale della Corte, al fine di verificare se l'udienza si tenga oppure no. In caso negativo non dovrà presentarsi in ufficio, salvo che non subentrino problemi riguardanti la presenza dei magistrati di turno, in tal caso provvederà alla sostituzione del collega assente.

Nei giorni in cui non è prevista la celebrazione di udienze, viene indicato un magistrato di reperibilità, che non dovrà stare in ufficio, salvo esigenze di sostituzione.

Tutto il personale di magistratura ed amministrativo, la cui presenza non è indispensabile, e non prevista nei turni, deve rimanere a casa (sul punto si vedano anche le linee guida del Procuratore Generale della Cassazione in data 13.3.2020).

Conseguentemente tutti i magistrati non di turno lavoreranno da casa, (redigendo impugnazioni, provvedendo sulle richieste di avocazione e sui conflitti di competenza, provvedendo allo studio dei procedimenti già segnalati dalla Corte, esaminando gli esposti, aderendo alle prossime proposte di formazione da remoto, da parte della SSM, e comunque provvedendo su quanto a ciascuno di essi pervenga per competenza), atteso il carattere tassativo della normativa emergenziale, per contrastare e contenere gli effetti dell'epidemia, che rende indispensabile la limitazione dei contatti personali all'interno degli Uffici Giudiziari, contatti che possono favorire il dilagare del contagio e che perciò devono essere limitati all'assicurazione dei presidi per gli atti urgenti.

### Le UDIENZE

Le udienze di convalida nei procedimenti relativi ai mandati di arresto europeo ed alle estradizioni verranno svolte utilizzando i collegamenti da remoto, già assicurati a ciascun magistrato, come indicato dal referente informatico, mediante il programma teams, secondo le modalità previste ai punti 1b1 e 2 delle linee guida della Corte di Appello, concordate, a cui si rinvia.

Le udienze camerali per i procedimenti ex art. 629 bis c.p.p. e per tutti i procedimenti di esecuzione urgenti, verranno trattate, previa redazione del parere scritto, e, con il consenso delle parti, senza la partecipazione fisica o collegamenti



da remoto, secondo quanto concordato con la Corte e previsto al punto 1b2 delle linee guida.

Le modalità di trattazione delle altre udienze sono state concordate e riportate al punto 3b delle linee guida: dovranno essere svolte con modalità da remoto e, ove ciò non fosse possibile, si dovranno tenere in aula a porte chiuse, adottando tutte le cautele indicate dalle Autorità Sanitarie.

Il periodo di congedo obbligatorio non fruito nell'anno 2019.

Già nel provvedimento di quest' ufficio in data 13.3.2020, attesa la ridotta attività giudiziaria, si invitavano i magistrati a fruire del periodo di congedo ordinario non goduto nell' anno 2019.

Nelle linee guida emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26.03.2020, atteso il periodo emergenziale e proprio per la riduzione delle attività giudiziarie, si raccomanda ai dirigenti degli uffici di " *valutare con i magistrati che abbiano un numero di ferie, maturate e non godute nell' anno 2019 o anche in anni precedenti, eccedente i 20 giorni, progetti di smaltimento delle medesime (ovvero della parte eccedente i 20 giorni) nell' attuale fase di sospensione di attività; detti progetti terranno comunque conto di indifferibili esigenze di servizio*", ferma restando la necessità di fruire delle rimanenti ferie non godute entro il termine del 30 giugno (fatte salve indifferibili esigenze di servizio), come raccomandato anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella riunione telematica tenutasi con tutti i Procuratori Generali d' Italia in data 23.3.2020.

Sulla base di queste tassative indicazioni, si provvede separatamente ad apposita interlocuzione con i sostituti procuratori generali che si trovano nelle condizioni previste dal CSM.

Si comunichi:

ai Magistrati dell Ufficio

al Dirigente e ai Direttori Amministrativi dell'ufficio

alla Presidente della Corte d' Appello di Milano

al Consiglio Giudiziario

al Consiglio Superiore della Magistratura (settima commissione)

al Ministero della Giustizia (DOG)

al Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano anche per i

Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto

al Presidente della Camera Penale di Milano anche per le Camere  
penali del Distretto.

Milano 3 aprile 2020.

Il Procuratore Generale f.f.

Nunzia Gatto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunzia Gatto', written in a cursive style.